REGIONE VENETO

PROVINCIA DI VENEZIA

Approvato con deliberazione di C.C. n. 70 del 27.11.2008



COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI PER LA TELEFONIA MOBILE

PROGETTO

DIRIGENTE SETTORE TECNICO Serv. Urbanistica – Edilizia Privata – Ambiente Geom Carlo Pajaro UFFICIO TECNICO COMUNALE Serv. Urbanistica – Edilizia Privata - Ambiente Arch. Riccardo Tosco

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giovanni Scotton

IL SINDACO
Paolo Bertoldo

P.zza XXV Aprile,1 C.A.P.30036 – VENEZIA Tel. 041.486788Fax. 041.487379

CAPO I FINALITA' E CAMPO APPLICATIVO

Art.1 Finalità

Il presente regolamento, adottato ai seni dell'art.8, comma 6, della Legge 22/02/2001 n.36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), ha lo scopo di disciplinare l'installazione, la modifica, l'adeguamento e l'esercizio degli impianti per la telefonia mobile, sul territorio del Comune di Santa Maria di Sala, al fine di;

- a) assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti;
- b) minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici;
- c) garantire un adeguato sviluppo delle reti per un corretto funzionamento del servizio pubblico di telefonia mobile, a parità di condizioni tra i diversi gestori;
- d) favorire la creazione e il mantenimento di un flusso documentale costante e trasparente tra Comune e Gestori, per favorire una corretta informazione della popolazione;
- e) realizzare una gestione semplificata e concertata tra l'Amministrazione e Gestori, dell'intero ciclo di vita degli impianti di cui al presente Regolamento, alla luce dell'evoluzione normativa nazionale e regionale e nelle more dell'approvazione del primo Piano di Assetto del Territorio PAT a mente dell'art.13, comma 1 lettera q), della Legge Regionale 23 aprile 2004, n.11 (Norme per il governo del territorio) nell'ambito del quale i criteri di localizzazione siano approvati secondo le procedure previste dagli artt.14 e 15 della Legge Regionale medesima;
- f) garantire il contenimento dell'inquinamento ambientale derivante dalle emissioni elettromagnetiche degli impianti nel rispetto dei limiti di esposizione statale e tramite il conseguimento, nell'esercizio degli stessi, del principio di minimizzazione previsto dalla Legge 36/01.

Art.2 Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica a tutte le infrastrutture per gli impianti della telefonia mobile. Si applicano le definizioni di cui alla Legge 22/02/2001, n.36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) e di cui al Decreto Legislativo del 01/08/2003, n.259 (Codice delle comunicazioni elettroniche).

CAPO II

PIANIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE DELLE INSTALLAZIONI

Art.3 Criteri di localizzazione

I soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti del tipo descritto nell'art.2 debbono presentare, conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale, la migliore soluzione tecnica, praticabile al momento della richiesta, che riduca al livello più basso possibile i campi elettromagnetici e, per le nuove localizzazioni, indicare l'area di ricerca entro la quale l'impianto radiomobile può essere collocato senza compromettere l'adeguata copertura del segnale. Per le installazioni di cui trattasi, non essendo soggette a divieti generalizzati in relazione alla loro localizzazione, a parità di condizioni espositive e fatto salvo il principio di minimizzazione, dovranno essere seguiti questi criteri:

- a) infrastrutture della viabilità (parcheggi, rotatorie, ecc...);
- b) aree di rispetto cimiteriale;
- c) aree a verde pubblico poste in adiacenza alle aree industriali e/o aree industriali prevalentemente a bassa occupazione;
- d) aree non abitative e non attrezzate, ad esclusione delle aree sottoposte a particolari vincoli e prescrizioni per l'impatto ambientale paesaggistico, salvo l'acquisizione del parere favorevole degli organi competenti;

e) Contenimento degli apparati tramite la coubicazione e condivisione come previsto dalla vigente disciplina nazionale e locale in materia di installazione delle infrastrutture di comunicazioni elettroniche, in attuazione dei principi posti dalla normativa comunitaria (ed in particolare, Preambolo (23) e art.12, 1 e 2 della Dir. Consiglio 2002/21 (direttiva quadro) e art.12 comma 1 lett.f) della Dir. Consiglio 2002/19 (direttiva accesso) che promuove tra gli operatori la coubicazione e condivisione delle rispettive infrastrutture ed in particolare a titolo esemplificativo e non esaustivo: il D.Lgs 1 agosto 2003, n.259, artt.49, comma 1, lett.f); 86, comma 2; 89 commi 1 e 2; si veda inoltre art.6 dell'Accordo ANCI – Ministero delle Comunicazioni per installazione, controllo e razionalizzazione impianti di stazioni radio base.

Solo se tutte le precedenti localizzazioni si dimostreranno impossibili, inidonee o insufficienti a garantire la copertura dei servizi, nel caso di motivata necessità di installazione di un impianto in tali posizioni che dimostri l'assoluta impossibilità di conseguire il completamento della rete cellulare o l'efficace copertura di un'area con il segnale irradiato, comunque nel rispetto delle aree sensibili così come indicate all'art.5 del presente Regolamento, le richieste verranno valutate dal piano di localizzazione.

Compatibilmente con la natura del terreno e con le infrastrutture già esistenti, al fine di limitare l'impatto ambientale e paesaggistico dei nuovi siti, sono favorite le installazioni interrate degli impianti tecnologici collegati agli impianti di telefonia cellulare.

Art.4 Divieto di installazione degli impianti

- 1 E' stabilito il divieto di installazione degli impianti :
- a) nelle aree sensibili così come definite all'art.5;
- b) nelle aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art.142 del D.Lgs 22.01.2004, n.42 (Codice dei beni culturali del paesaggio) in assenza del parere favorevole degli organi competenti;
- c) in area soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art.136 del D.Lgs 22.01.2004, n.42 (Codice dei beni culturali del paesaggio);
- d) sugli immobili costituenti Beni Culturali ai sensi dell'art.10 del D.Lgs 22.01.2004, n.42 Codice dei beni culturali del paesaggio);
- 2 I divieti di installazione di cui sopra non riguardano le installazioni di impianti realizzati dall'Amministrazione Comunale o da altri Enti Pubblici (protezione Civile, Polizia, Forze Armate, Vigili del Fuoco, Corpo Forestale dello Stato, Guardia di Finanza, ecc.) se dichiarati necessari a garantire i servizi di pubblica utilità.

Art.5 Aree sensibili

Per aree sensibili si intendono:

- a) Insediamenti con destinazione ad asili nido, scuole materne, scuole di ogni ordine e grado;
- b) Ospedali, case di cura, case di riposo per anziani, centri di accoglienza;
- c) Parchi e aree per il gioco e lo sport posti in prossimità delle aree abitative e spazi adibiti all'infanzia in generale;
- d) Nei suddetti siti e nelle aree di pertinenza non è consentita l'installazione di impianti di cui al presente regolamento.

In prossimità di tali aree è possibile l'installazione di nuovi impianti ad una distanza non inferiore ai 50 m. o modifiche dell'esistente solo nel caso in cui le esigenze di copertura del territorio non possono essere altrimenti soddisfatte.

Dovranno comunque essere utilizzate soluzioni tecnologiche che garantiscano la salvaguardia del sito sensibile, previa dimostrazione dell'impossibilità di localizzazioni alternative.

Art.6 Presentazione dei programmi di sviluppo delle reti

Al fine di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radioelettrici nel territorio comunale, entro il 31 gennaio di ogni anno, i gestori interessati presentano al SettoreTecnico – Edilizia Privata, Urbanistica e Ambiente del Comune il programma di sviluppo della propria rete che intendono realizzare nell'anno solare successivo. Il programma di sviluppo della rete deve essere corredato dalla seguente documentazione

Il programma di sviluppo della rete deve essere corredato dalla seguente documentazione tecnica, sia in formato cartaceo che, secondo gli standard dell'amministrazione, informatico:

- a) schede tecniche degli impianti esistenti con specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche e l'indicazione della relativa localizzazione;
- b) cartografia in scala 1:10.000 con l'indicazione degli impianti esistenti nel territorio comunale:
- c) cartografia in scala 1:10.000 con l'individuazione dei siti puntuali di localizzazione dei nuovi impianti o delle aree di ricerca, nonché degli interventi di modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti esistenti;
- d) relazione tecnica che illustri i contenuti e gli obiettivi del programma di sviluppo della rete, nonché le ragioni delle scelte, in relazione all'esigenza di assicurare la copertura del servizio, indicandone anche posizione in coordinate Gauss-Boaga fuso ovest.
- e) Le richieste che hanno avuto parere negativo nel piano dell'anno precedente dovranno essere corredate da ulteriore documentazione sulla minimizzazione e sulle esigenze di copertura;

Art.7 Aspetti edilizi e paesaggistici

Nel caso che l'impianto di telefonia mobile debba essere localizzato in un sito soggetto a vincolo ambientale, ai sensi del Decreto Legislativo 42/2004 (Codice dei beni culturali del paesaggio), deve essere acquisita l'autorizzazione paesaggistica preventivamente all'installazione, rilasciata dalla Commissione Edilizia integrata come previsto dagli artt.4 e 6 della Legge Regionale 31 ottobre 1994, n.63.

Visto l'allegato "A" della D.G.R. n.3733 del 05 dicembre 2006 "Schema di accordo tra il ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Regione del Veneto per la predisposizione della Relazione paesaggistica semplificata ai sensi dell'art.3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2005" per la verifica della compatibilità paesaggistica di cui agli artt.146 e 159 del D.Lgs 42/2004, per gli impianti di telefonia mobile, deve essere presentata una documentazione che garantisca la salvaguardia, gestione e pianificazione del paesaggio, nel rispetto dei principi di cooperazione e sussidiarietà.

Vista la Circolare della Regione Veneto 12 luglio 2001, n.12 approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione 22 giugno 2001, n.1636 e al fine di uniformare l'istruttoria delle pratiche relative all'installazione - modifica delle stazioni radio base in ambiti soggetti a vincolo paesaggistico dovrà essere prodotta la documentazione prevista dal D.P.C.M. 12.12.2005, con particolare attenzione alle opere di mitigazione e di armonizzazione paesaggistica con l'ambiente circostante;

Per la collocazione degli impianti di telefonia mobile saranno da preferire soluzioni di coubicazione e condivisione, che rispondono ad un principio di economicità, dell'uso del suolo e di tutela del paesaggio, oltre ad essere in attuazione dei principi normativi riportati alla lettera e) dell'art.3;

Art.8 Inquinamento acustico

Gli impianti di telefonia mobile devono rispettare i limiti di inquinamento acustico per le emissioni di rumore.

Art.9 Istruttoria del Piano comunale delle installazioni degli impianti di telefonia mobile

Entro 60 giorni dalla presentazione dei programmi di sviluppo delle reti, il Dirigente del Settore Tecnico ed eventualmente avvalendosi dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del

Veneto – ARPAV, dell'U.L.S.S. 13 e/o di consulenti esterni di provata esperienza nel settore, richiede ai gestori le eventuali necessarie integrazioni, valuta la compatibilità ambientale, paesaggistica e urbanistica dei programmi di sviluppo delle reti, verifica la conformità delle proposte con i divieti di installazione degli impianti di cui all'art.4, e anche alla luce di eventuali osservazioni presentate formula una proposta di Piano comunale delle installazioni degli impianti di telefonia mobile.

La proposta di piano comunale delle installazioni contiene l'individuazione degli impianti esistenti e dei siti e aree di ricerca per i nuovi impianti, nonché degli interventi di modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti esistenti, contenuti nei programmi dei gestori, con le eventuali modifiche e integrazioni ritenute necessarie per assicurare la razionalizzazione e il coordinamento degli interventi, il corretto insediamento urbanistico, territoriale, ambientale e paesaggistico degli impianti radioelettrici, la minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici nel rispetto dei criteri di localizzazione di cui all'art.3 (e dei limiti di esposizione statali), anche ipotizzando alternative localizzative o realizzative, all'uopo privilegiando le aree non ricadenti in quelle precedentemente definite all'art.5, tenendo comunque conto delle esigenze di copertura del servizio a parità di condizioni tra i diversi gestori.

La proposta di Piano comunale delle installazioni è comprensiva di un elaborato cartografico con l'indicazione delle installazioni esistenti, di quelle richieste e da una relazione tecnica esplicativa.

La Giunta Comunale adotta la proposta di piano e il Dirigente del Settore Tecnico, in coordinazione con l'ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), procede tempestivamente a pubblicizzare la proposta di Piano comunale delle installazioni mediante:

- avviso all'albo pretorio;
- inserimento nel sito internet del comune;
- l'affissione di manifesti, recanti l'espressa indicazione che nel termine di 30 giorni dalla suddette pubblicazione ogni cittadino, associazione e comitato portatore di interessi collettivi o diffusi può presentare memorie e documenti che saranno valutati dall'Amministrazione prima di approvare il Piano;
- invio della proposta di Piano comunale delle installazioni ai gestori con l'invito ad esprimere entro 30 giorni dalla relativa comunicazione le proprie osservazioni comprovando l'eventuale inadeguatezza tecnica o funzionale della Proposta di piano ipotizzata, per quanto di interesse.

Art.10 Redazione definitiva del Piano

Acquisite le risultanze dell'istruttoria, da formulare a cura del Dirigente del Settore Tecnico del Comune, entro 60 giorni successivi al ricevimento delle controdeduzioni di tutti i gestori e delle eventuali osservazioni, il Consiglio Comunale, nei successivi 90 giorni, si esprime sulle osservazioni presentate, sui pareri espressi, sulle valutazioni e sulle richieste dei gestori, ed approva il Piano Comunale delle installazioni degli impianti di telefonia mobile.

E' riconosciuta la possibilità della presentazione di istanze sopravvenute rispetto all'approvazione del piano, tali istanze seguono la procedura prevista dall'art.87 del D.Lgs 259/2003 e devono riportare la motivazione per la quale è necessaria l' installazione o la modifica dell'impianto radiomobile in difformità dal piano, tali impianti dovranno essere recepiti nel piano in occasione della successiva redazione

Il Piano Comunale delle installazioni ha efficacia decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.

CAPO III

PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO DEGLI IMPIANTI

Art.11 Provvedimento autorizzatorio

L'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti per la telefonia mobile, nonché la modifica delle caratteristiche di emissione, è subordinata al rilascio del provvedimento autorizzatorio nelle forme e nei tempi previsti dall'art.87 del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche".

In ogni caso la realizzazione di opere in assenza o in difformità dall'autorizzazione è soggetta alle disposizioni del Titolo IV- "Vigilanza sull'attività edilizia, responsabilità e sanzioni" della Parte I del D.P.R. 06/06/2001 – "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia".

Art.12 Istruttoria

Nello svolgimento dell'istruttoria, secondo il D.Lgs 01/08/2003, n.259, il responsabile dell'ufficio verifica la conformità dell'intervento, al presente Regolamento e al Piano Comunale delle installazioni, nonché al Regolamento Edilizio comunale e con le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale o, qualora vigenti, del PAT e del PI.

Sono fatti salvi gli eventuali altri atti di assenso di competenza delle Amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico. Per gli impianti di telefonia radiomobile presentati in difformità dal Piano l'ufficio competente provvede alla tempestiva pubblicizzazione dell'istanza di autorizzazione prevista dall'art. 87, comma 4, del decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259 mediante avviso all'albo pretorio, mediante affissione di manifesti e sul sito del Comune con l'espressa indicazione che ogni cittadino, le associazioni e i comitati portatori di interessi collettivi o diffusi possono prendere visione ed ottenere il rilascio di copia della documentazione presentata ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale) e, nel termine di trenta giorni dalla suddetta pubblicazione, presentare memorie e documenti che debbono essere valutati dall'amministrazione, ai sensi dell'art. 10 della legge 7 agosto 1990 n. 241, prima di adottare il provvedimento autorizzatorio

CAPO IV RIASSETTO DEGLI IMPIANTI ESISTENTI

Art.13 Impianti esistenti in aree sensibili

In sede di approvazione del Piano comunale delle installazioni, può essere richiesta ai gestori la predisposizione di un Piano di riassetto con modificazioni, gli adeguamenti e le eventuali delocalizzazioni degli impianti esistenti, in particolare di quelli installati in aree sensibili.

Il Comune richiede la ricollocazione degli impianti quando:

- Gli impianti sono installati in aree identificate come non idonee dal Comune secondo quanto previsto dal presente Regolamento, e cioè nelle aree, su fabbricati, su immobili dove è vietata la localizzazione ai sensi dell'art.5, con l'eccezione dei casi previsti dall'art.4 comma 2;
- E' accertata l'impossibilità di garantire il rispetto del principio di minimizzazione attraverso le azioni di risanamento;
- In accordo con i gestori, qualora vengano individuate aree più idonee.

L'individuazione delle aree più adeguate alla nuova localizzazione avviene nel rispetto delle vigenti norme statali e regionali e tenendo conto dei criteri per la localizzazione degli impianti previsti dall'art.3 del presente Regolamento comunale.

CAPO V CONTROLLO, MONITORAGGIO E INFORMAZIONE PUBBLICA

Art.14 Vigilanza e controlli

L'amministrazione comunale esercita le funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale per l'attuazione della L. 22/02/2001 n.36, avvalendosi delle strutture dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Veneto – ARPAV.

Il Comune esercita le ulteriori competenze in materia di vigilanza e controllo di tipo urbanistico, edilizio e ambientale – paesaggistico per l'attuazione del presente Regolamento, avvalendosi della Polizia Municipale e del personale comunale preposto.

Il personale incaricato dei controlli, munito di documento di riconoscimento dell'ente, può accedere agli impianti e richiedere ai gestori e ai proprietari i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle funzioni di vigilanza.

Il personale incaricato dei controlli, invia al Settore Tecnico – Edilizia Privata, Urbanistica e Ambiente copia dei rilievi effettuati e delle eventuali infrazioni riscontrate presso le stazioni radio base.

Art.15 Monitoraggio

Il Settore Tecnico – Edilizia Privata, Urbanistica e Ambiente del Comune potrà monitorare gli impianti presenti nel territorio comunale, comprendendo anche controlli specifici in banda stretta ove ritenuto opportuno.

Sarà tenuto conto del fondo elettromagnetico, delle potenze di emissione, della vicinanza ad aree sensibili degli impianti e dei programmi annuali di monitoraggio dell'ARPAV.

I monitoraggi potranno essere garantiti anche avvalendosi di consulenti esterni che operino secondo le metodologie previste dalla normativa vigente.

Il Settore Tecnico – Edilizia Privata, Urbanistica e Ambiente provvederà alla formazione ed all'aggiornamento periodico del catasto degli impianti oggetto del presente regolamento.

Art.16 Informazione ed educazione ambientale

Il Comune aderisce e collabora alle campagne di informazione e di educazione ambientale in materia di inquinamento elettromagnetico promosse dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con i Ministri della salute, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione ai sensi dell'art.10 della L. 22/02/2001 n.36.

Il Comune si fa anche direttamente promotore, cercando le necessarie sinergie con Regione, Provincia e Comuni limitrofi, di proprie e specifiche iniziative di informazione ed educazione in materia di inquinamento elettromagnetico da realizzare con appositi progetti nelle scuole del Comune, pubbliche e private e presso tutti gli altri organismi pubblici e privati coinvolti nella problematica.

CAPO VI SANZIONI

Art.17 Sanzioni

Sono fatte salve le sanzioni previste dal Capo II del Titolo IV del D.P.R. 06/06/2001 n.380 (Testo Unico dell'edilizia) e successive modifiche e integrazioni e del D.Lgs 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

Fatte salve le sanzioni previste nel D.Lgs 01/08/2003, n.259, qualora applicabili, in caso di inosservanza a tutela della salute o dell'ambiente previste per l'autorizzazione all'installazione dell'impianto, è disposta la sospensione dell'atto autorizzatorio da due a quattro mesi; in caso di nuova infrazione l'autorizzazione è revocata, ai sensi dell'art.15, comma 4 della L. 22/02/2001, n.36.

CAPO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art.18 Norme transitorie

In sede di prima applicazione del presente Regolamento il Piano comunale delle installazioni sarà predisposto in base ai programmi di sviluppo della rete da presentarsi, per l'anno in corso, entro 20 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, con le modalità indicate dagli articoli precedenti.

Art.19 Accordi con i gestori

Sono fatti salvi, ai sensi dell'art.86, comma 2, del D.Lgs 01/08/2003 n.259 gli accordi e i protocolli di intesa conclusi dal Comune con i gestori.

E' fatta salva la possibilità di concludere accordi e i protocolli di intesa con i gestori che, comunque, non dovranno essere in contrasto con il presente Regolamento.

Art.20 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.